

Newsalert

Diritto Bancario e finanziario

Le modifiche al DM di attuazione della GACS

Con Decreto del 14 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2019 (di seguito, il “DM”), il Ministero dell’Economia e delle finanze (“MEF”), ha adottato delle disposizioni di modifica e integrazione del decreto di attuazione del 3 agosto 2016 relativo alla garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (di seguito, il “Decreto GACS”), alla luce dei profili di novità di recente introdotti nella disciplina mediante il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41).

Come noto, il Decreto GACS definisce, *inter alia*, alcune caratteristiche e requisiti aggiuntivi delle operazioni di cartolarizzazione strutturate al fine di beneficiare della GACS, individua le modifiche alla documentazione contrattuale delle operazioni che necessitano dell’approvazione del MEF e disciplina la procedura di rilascio della GACS, individuando Consap S.p.A. quale gestore della garanzia (il “Gestore”), nonché le ipotesi di inefficacia della garanzia.

Le modifiche apportate dal DM al Decreto GACS possono essere così sintetizzate:

- Definizione di “soggetto indipendente”. In allineamento con la formulazione letterale dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, si modifica la definizione di soggetto indipendente di cui all’articolo 1, al fine di prevedere la possibilità di nominare anche più soggetti qualificati indipendenti a cui, unitamente al Gestore, sono trasmessi i dati relativi all’andamento delle operazioni assistite dalla GACS ai fini del monitoraggio della conformità della concessione della GACS alla normativa;
- Titoli *senior*. Viene eliminata dall’Art. 3 del Decreto GACS la possibilità di chiedere la garanzia su una o più *tranches* di titoli *senior* in caso di emissione di più *tranches* di questi ultimi;
- Documentazione a corredo dell’istanza di concessione e procedura istruttoria. Tra i documenti che, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto GACS, la società cedente è tenuta a

trasmettere al MEF e al Gestore in sede di istanza di concessione della garanzia, il DM aggiunge il piano di recupero vagliato dalla/e agenzia/e di *rating* che attribuiscono il *rating* ai titoli *senior* emessi nell'ambito dell'operazione. Il DM specifica, inoltre, che tutta la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dal Gestore. La medesima piattaforma verrà anche utilizzata dal Gestore per mettere a disposizione del soggetto indipendente le istanze di concessione della garanzia insieme alla documentazione necessaria ai fini del monitoraggio della conformità del rilascio della GACS alle previsioni di legge;

- Dati relativi alle operazioni e monitoraggio. Il nuovo articolo *7-bis* introdotto dal DM stabilisce che il *servicer* è tenuto a fornire i dati relativi al monitoraggio sull'andamento delle operazioni tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore secondo la tempistica comunicata, che dovrà essere almeno trimestrale; il contenuto minimo di tali dati di monitoraggio è incluso in un apposito modello allegato al DM (*Monitoring Tool - Input*). Il DM chiarisce altresì che i dati richiesti e la loro frequenza potranno essere modificati o integrati previa comunicazione del Gestore ai soggetti interessati con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di omessa, incompleta o ritardata trasmissione dei dati senza giustificato motivo, ovvero nelle ipotesi in cui dai dati emergano delle situazioni di criticità, il MEF, anche su segnalazione del Gestore, provvederà ad informare l'autorità di vigilanza competente.

L'articolo 5, nel riflettere quanto previsto dal nuovo articolo *7-bis*, è stato modificato al fine di specificare che i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla GACS che sono trasmessi al Gestore e al soggetto indipendente sono quelli di cui all'articolo *7-bis*. Il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione dovranno pertanto tenere conto di tale modifica;

- Inefficacia della garanzia. Il DM, intervenendo sulle previsioni di cui all'Art. 8 del Decreto GACS, introduce, infine, una nuova ipotesi di inefficacia della GACS che scatta nelle ipotesi di mancata sostituzione del *servicer* che, successivamente all'escussione della garanzia, non abbia rispettato i *trigger* di *performance* di cui alla nuova lettera *f-bis* dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22.

Contatti

Gregorio Consoli

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 637
gregorio.consoli@chiomenti.net

Irene Scalzo

Senior Associate – Chiomenti
T. +39 02 72157 878
irene.scalzo@chiomenti.net

Luisa Federica Scialpi

Senior Associate – Chiomenti
T. +39 02 72157 639
federica.scialpi@chiomenti.net

Chiara Micarelli

Knowledge Management Lawyer – Chiomenti
T. +39 06 46622 407
chiara.micarelli@chiomenti.net